

Ambiente (2)

Contaminazioni storiche

L'applicazione delle norme in materia di bonifica anche a fattispecie di contaminazioni storiche non avviene in via retroattiva, ma pone attuale rimedio alla perdurante condizione di contaminazione dei luoghi.

T.A.R. Lombardia, Sez. I, sentenza n. 298 del 28 marzo 2022

[Approfondisci...](#)

Il Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia, Sezione di Brescia, ha affermato un importante principio in materia di obblighi di bonifica.

Chiamato a decidere rispetto a contaminazioni poste in essere in tempi risalenti, il Tribunale ha richiamato l'autorevole precedente n. 2195/2020 del Consiglio di Stato, e ha chiarito che *“l'applicazione delle norme in materia di bonifica anche a fattispecie di contaminazioni storiche non avviene in via retroattiva, sanzionando ora per allora condotte risalenti e lecite al momento della loro commissione, ma pone attuale rimedio alla perdurante condizione di contaminazione dei luoghi, da ritenersi illecita anche se posta in essere in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo numero 22 del 1997, che per primo ha disciplinato gli obblighi di bonifica”*.

È del tutto pacifico infatti, (Cons. St., VI, n. 4225/2015; IV, n. 5761/2018; IV, n. 2926/2019) che il riferimento alle contaminazioni c.d. 'storiche', è un riferimento *“indistinto, cosicché sarebbe arbitrario limitare l'applicazione della norma alle sole contaminazioni che si siano verificate dopo l'entrata in vigore del Codice dell'ambiente o dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997...; in senso contrario, può anzi osservarsi che l'aggettivo 'storiche' rimanda, anche da un punto di vista semantico, a contaminazioni verificatesi in epoca remota, tali appunto da appartenere non all'attualità, ma alla storia del Paese”*.